

“Della cui identità personale io notaio sono certo”: chiose sull’art. 49 l.n.

Gianluca Sicchiero*

La nota affronta il contenuto dell’obbligo gravante sul notaio, di identificare le parti degli atti da lui compiuti, condividendo la decisione che pone limiti di ragionevolezza all’estensione di tale obbligo.

L’identificazione della parte mediante il documento

Il notaio è tenuto ad individuare le parti dell’atto avendo certezza, dice l’art. 49 l.n., della loro identità; se la disposizione si fermasse qui, in definitiva solo la conoscenza diretta della parte, come prevede il secondo comma se si avvalga di fidefacienti¹, consentirebbe di assolvere tale obbligo e quindi i notai smetterebbero di lavorare mentre, nel contempo, tutte le persone che non conoscono notai resterebbero prive della possibilità di ricevere il loro ministero.

Occorre infatti distinguere tra la conoscenza diretta della parte, che è un fatto di scienza e la certezza della sua identificazione, che attiene invece alla convinzione del notaio che la parte sia proprio quella che afferma di essere.

In questa seconda ipotesi, quali che siano i criteri che lo portano alla convinzione, egli sarà infatti sempre in presenza di elementi presuntivi di conoscenza, magari serissimi e tutti coincidenti, ma pur sempre presuntivi². Che ad es. sia un parente stretto a presentargli la persona al momento dell’atto è sempre un indice di altissima probabilità, ma finché il notaio non abbia trasformato la presentazione in conoscenza diretta e personale, quel requisito non sarebbe assolto. Non a caso nel passato, molto autorevolmente, si disse che “accertare, con rigorosa aderenza alle norme in vigore, l’identità di tali soggetti è risultato spesso irrealizzabile”; donde la conclusione che “l’attuale legge notarile sia inadeguata e anacronistica non pare dubbio”³, perché “è impensabile che a fini contingenti, storicamente determinati, la legge voglia pretendere di utilizzare un concetto assoluto di verità”⁴.

Proprio per gli inconvenienti cui dava luogo la precedente formulazione, nel 1976 l’art. 49 l.n. venne

modificato adeguandolo a criteri migliori rispetto a quelli originari, essendosi integrato il testo originario inserendo la possibilità di “raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento” ed eliminando ogni riferimento alla conoscenza personale da parte del notaio⁵.

Da ciò la convinzione che il notaio possa avere certezza dell’identità anche senza conoscenza pregressa della parte, perché come già detto la certezza è un convincimento interiore⁶; e se da un lato tale indicazione corrisponde all’eliminazione dell’avverbio “personalmente” riferito alla certezza, dall’altro non pare però esaustiva, perché il problema è se questo convincimento interiore sia suffragato da elementi idonei, posto che altrimenti qualsiasi convinzione soggettiva assolverebbe a tale onere, in qualsivoglia modo formata: evidentemente a totale discapito della sicurezza degli atti notarili⁷.

La modifica dell’art. 49 l.n., peraltro, non era stata accolta con gran favore nei tribunali.

È stato infatti evidenziato che, nel passato, la giurisprudenza penale contestava al notaio il reato di falso ideologico ove la parte non fosse stata esattamente identificata, giacché il notaio nell’atto indica appunto di avere certezza della sua identità mentre quell’identità non risultava invece esatta⁸: si parlava addirittura di *dolus in re ipsa* causato dall’idea che certezza dell’identità e conoscenza personale della parte venissero (erroneamente) fatti coincidere⁹.

Come ben si intuisce, il notaio certo dell’identità della parte, perché aveva raggiunto la propria convinzione, veniva in quel modo condannato per l’errore commesso nel formare il proprio convincimento, lad-

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ Si giunge qui al paradosso perché si è notato che il notaio deve conoscere i fidefacienti ma la legge non pretende “anche che egli sia certo della loro identità”: Di Fabio, *Manuale del notariato*, Milano, 2014, 176.

² Lo indica ad es. Cass., 7 dicembre 2017, n. 29321.

³ D’Orazi Flavoni, *Ai margini di un problema: l’identità personale ed il suo accertamento notarile*, in *Foro Pad.*, 1956, I, 341.

⁴ Ramacci, *Attività notarile e falsità ideologiche*, *Riv. Notar.*, 1983, 417.

⁵ Protetti-De Martinis-Di Zenzo, *La legge notarile*, Milano, 2016, 331; Di Fabio, cit., 174-175; inizialmente però la giurisprudenza ha mantenuto un orientamento restrittivo per il quale se si scopra *ex post* l’erronea individuazione della parte, allora il dolo sarebbe ancora *in re ipsa*, derivando dall’utilizzo di mezzi inadeguati dell’accertamento dell’identità: ciò che si è detto costituire “un vero e proprio sofisma giuridico”: Boero, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, sub art. 49, 49.

⁶ Boero, cit., 283.

⁷ Così infatti Cass., 10 maggio 2005, n. 9757, *Vita Notar.*, 2005,

1088: si tratta di “presunzioni che, anche in questo caso, per avere l’effetto di consolidare la certezza del notaio devono essere gravi, precise e concordanti, in analogia con quanto previsto dall’art. 2729 c.c.”.

⁸ V. la ricostruzione operata da Casu, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu e Sicchiero, Torino, 2010, sub artt. 48-50 l.n., 259 ss.

⁹ Così in senso critico rispetto agli orientamenti della giurisprudenza Protetti-De Martinis-Di Zenzo, *ibidem*; Di Fabio, cit., 173 e segg.; Boero, cit., 48; Casu, cit., 261, n. 54; un esempio è Cass. pen., 26 novembre 1996: “l’attestazione notarile di autentica di una firma nella quale il notaio dichiara di conoscere di persona la persona presente è falsa se tale dichiarazione è basata esclusivamente sulla produzione al notaio del documento di identità e quindi questi deve rispondere del reato di falso ideologico”; Id., 30 gennaio 1985; Id., 22 aprile 1981, *Giust. Pen.*, 1983, II, 25. La responsabilità civile del notaio che si è basato su un solo documento è stata affermata invece da Trib. Roma, 6 febbraio 1993, *Vita Notar.*, 1994, 114 o da Cass., 17 maggio 1986, n. 3274, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 1050.

dove il falso si ha quando si attesti dolosamente un'identità non vera¹⁰.

È dunque ovvio che in quel modo al notaio non si chiedeva di essere certo dell'identità della parte, ma di accertare sicuramente l'identità stessa, al di là perfino della falsità dei documenti utilizzati, sebbene si fosse già notato autorevolmente che “nella stragrande maggioranza dei casi si [tratta] di soggetti truffatori che avevano coinvolto nella truffa anche il notaio, talvolta superando, con l'inventiva propria dei truffatori, anche la più ampia cautela usata dal notaio nell'individuazione delle parti comparse avanti a lui”¹¹.

Si tratta allora di un orientamento che non convince affatto, proprio perché quel che si chiede al notaio è di formarsi adeguatamente (art. 1176 c.c.) un convincimento, non di attestare con esattezza la verità di un fatto.

D'altro canto, come poi si è evidenziato, l'art. 48 del codice penale esclude la punibilità nel caso di errore determinato dall'altrui inganno, sicché quell'orientamento dava luogo ad un'abrogazione di fatto della disposizione, non ammettendo errore alcuno del notaio¹², mentre dal profilo civilistico un'abile falsificazione dei documenti può ben costituire un caso di particolare difficoltà tecnica cui si riferisce l'art. 2236 c.c. per esonerare il professionista da responsabilità per colpa lieve.

La domanda è allora questa: è diligente il notaio che per identificare la parte si avvalga solo del documento poi risultato falso?

Anche prima della riforma si era detto che “l'identità si accerta anche sulla base di un unico fatto, purché idoneo secondo un cauto e diligente apprezzamento”¹³ e dunque si tratta di vedere se l'unico ed adeguato apprezzamento possa essere appunto costituito dall'unico documento.

L'art. 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza indica che l'autorità di pubblica sicurezza ha “facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o

sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”: evidentemente questo documento serve anche per poter identificare addirittura le persone “pericolose o sospette”.

Il suo regolamento attuativo (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), indica inoltre all'art. 289 che “la carta” di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia mentre il successivo art. 292 prevede altri documenti utilizzabili “nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità”¹⁴.

Ora sebbene il notaio non identifichi le parti “ai fini di polizia”, ci pare che ciò che basta a quegli effetti sia allora sufficiente anche per finalità di consistenza meno intensa, perché sarebbe irragionevole che quanto la legge indichi idoneo in sede di tutela della pubblica incolumità non lo sia più negli affari privati¹⁵. Quando il notaio identifica chi non conosca, questo è possibile solo confrontando la persona con il documento che la identifica¹⁶ ovvero seguendo il procedimento imposto dalla disposizione ora citata.

Imporre invece al notaio di chiedere alla parte di esibire due documenti, sarebbe il più delle volte ridondante¹⁷: a parte la sfiducia verso il cliente, che si sentirebbe trattato da falsario, non tutti possiedono anche il passaporto o la patente; d'altro canto chi ha a mani una carta d'identità falsa può anche predisporre un passaporto o una patente falsi.

Né si può imporre al notaio la presenza di fidefacienti delle parti che non conosca, perché lui deve anzitutto conoscere i propri fidefacienti e non è detto che questi conoscano la parte, al di là delle complicazioni irragionevoli che la pretesa comporterebbe.

Il problema si concentra semmai sull'apparenza che produce il documento contraffatto: qui ci pare chiaro che laddove la falsità non sia grossolana ed evidente, il notaio sia esente da responsabilità, in quanto non gli viene chiesto di effettuare alcuna perizia sui documen-

¹⁰ Lo evidenzia Ramacci, cit., 422 e segg.; la ricostruzione del precedente orientamento della sezioni penali del S.C. operata da Cass., 10 maggio 2005, n. 9757 è invece nel senso che “perché, in questa fattispecie, il notaio possa essere ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 479 c.p., è necessaria la prova della circostanza che egli abbia falsamente dichiarato di essere certo dell'identità personale della parte, benché fosse consapevole di non esserne affatto certo”: in questi termini sarebbe pienamente condivisibile.

¹¹ Casu, *ibidem*.

¹² Ramacci, cit., 422.

¹³ D'Orazi Flavoni, cit., 343.

¹⁴ In tal caso “è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero. L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario”.

¹⁵ Cass. pen., 26 aprile 2006, *Riv. Pen.*, 2007, 184: “poiché l'art.

49, L. 16 febbraio 1913, n. 89 non esige che la conoscenza della identità della parte sia personale, cioè anteriore all'attestazione, ma consente al notaio di raggiungere tale certezza «anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento», non può senz'altro affermarsi la falsità dell'attestazione di certezza allorché il notaio abbia eseguito l'identificazione attraverso un falso documento esibito dalla parte interessata (nell'annullare con rinvio la sentenza affermativa di responsabilità, la corte ha rilevato che il reato di falsità ideologica può però sussistere ove, in punto di fatto, restino accertate caratteristiche proprie del documento o altre circostanze idonee a far sorgere quantomeno il sospetto che si trattasse di documento falso).

¹⁶ Ma che tanto sia parso per lungo tempo insufficiente è stato sottolineato ad es. da Genghini, *La forma degli atti notarili*, Padova, 2009, 85.

¹⁷ Secondo Trib. Milano, 21 giugno 1984, *Resp. Civ.*, 1984, 577: “il notaio che accerta l'identità personale delle parti tramite il riscontro di due documenti di riconoscimento pone in essere un comportamento diligente conformemente a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 49 l.n.; non sussiste pertanto responsabilità a carico del notaio nel caso in cui tali riscontri documentali risultino successivamente falsificati”.

ti, specie perché avanti a lui compariranno pressoché sempre due parti (entrambe identificate), pronte a concludere l'atto essendosi per lo più conosciute prima.

Nonostante dunque la giurisprudenza contraria, che non si accontenta dell'unico documento, a noi pare invece che uno sia sufficiente¹⁸, anche perché la disposizione non si ferma qui, in quanto include gli ulteriori elementi indefettibili dei fatti contestuali all'identificazione. Questo per dire che nemmeno l'attività del notaio si ferma appunto alla sola identificazione della parte.

Va infatti in tal senso condivisa la decisione della Cassazione penale per cui "poiché l'art. 49 l. 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato non esige che la conoscenza della identità della parte sia personale, cioè anteriore all'attestazione, ma consente al notaio di raggiungere tale certezza «anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento», non può senz'altro affermarsi la falsità dell'attestazione di certezza allorquando il notaio abbia eseguito l'identificazione attraverso un falso documento esibito dalla parte interessata"¹⁹.

Dobbiamo infatti necessariamente valorizzare la contestuale valutazione operata dal notaio, accanto all'esame del documento, anche degli elementi costituiti dai fatti del momento in cui egli opera, perché questi possono sia rafforzarlo, sia al contrario indurlo a necessari ulteriori approfondimenti²⁰.

Le circostanze del momento dell'identificazione

Torniamo dunque al rinvio dell'art. 49 a "tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento".

Al momento dell'atto le parti presenti avanti al notaio possono sia manifestare reciproca conoscenza ed anche soddisfazione nella conclusione dell'atto che stipulano, sia totale indifferenza e magari far comprendere che l'una mai ha visto l'altra e che non hanno mai intavolato trattative.

Ovviamente queste non sono circostanze da sole idonee a motivare la convinzione del notaio, che

non può esonerarsi dall'identificazione a mezzo documentale, ma concorrono concretamente assieme alla previa loro identificazione documentale: si tratta appunto degli "elementi" del suo convincimento.

In tal senso i casi sottoposti al vaglio del S.C. sono i più vari: ad es. quello in cui il falsificatore "era giunto nello studio del notaio accompagnato dal direttore della filiale [della banca], che aveva sollecitato al notaio la stipula degli atti di mutuo e compravendita con particolare urgenza, a favore di cliente ben noto alla Banca", avendo altresì il notaio accertato l'esistenza nei propri documenti di studio, di una precedente procura a quel soggetto, che poi però era risultata falsa anch'essa, però non grossolanamente²¹.

Oppure quello del soggetto che il giorno precedente aveva presentato la carta d'identità alla segretaria, che ne aveva fatto copia conservata nel fascicolo del notaio²², che presenta una particolarità, perché al momento della stipula dell'atto, il documento utilizzato a quel fine non era più disponibile in quanto sequestrato. È quindi evidente che se il notaio avesse chiesto al cliente di esibire nuovamente il documento poi sequestrato, egli non avrebbe dunque assolto al compito di identificare la parte.

Qui poi il problema si complica perché la precedente identificazione non era avvenuta ad opera del notaio – tenuto personalmente all'identificazione²³ – ma della sua segretaria, della quale egli potrà avere la massima fiducia, ma che non è il soggetto cui l'art. 49 l.n. accolla l'obbligo, che non può venire assolto semplicemente conservando la fotocopia del documento fatta dalla segretaria²⁴.

Infatti quando il notaio abbia identificato egli stesso la parte, sia pure in giorno anteriore all'atto, tanto basta per aver intanto correttamente assolto alla prima parte dei propri compiti, in quanto la legge notarile non indica il momento in cui egli debba identificarlo, sicché ciò è possibile sempre prima dell'atto a condizione che provveda lui personalmente.

Tuttavia qui è proprio la formula inserita nel testo originario della legge ad indicare che la certezza del notaio può formarsi -e deve confermarsi- sulla base degli elementi concorrenti, che ovviamente hanno na-

¹⁸ Alle volte le massime non sono pertinenti: sebbene Cass., 12 maggio 2017, n. 11767 indichi che "l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica", poi si apprende che nel caso il notaio "si era limitato a recepire i documenti concernenti le generalità della mutuataria forniti dalla stessa banca mutuante, senza esaminarli, né operare, a sua volta, alcun ulteriore accertamento circa l'identità della persona che era tenuto, invece, ad identificare compiutamente".

¹⁹ Cass. pen., 26 aprile 2006, *Riv. Pen.*, 2007, 184.

²⁰ Lo dice proprio la sentenza cit. alla nota prec., che precisa che il reato di falsità ideologica può sussistere ove, in punto di fatto, restino accertate caratteristiche proprie del documento o altre circostanze idonee a far sorgere quantomeno il sospetto che si trattasse di documento falso.

²¹ Cass., 7 dicembre 2017, n. 29321, ove risulta che il notaio aveva anche identificato entrambe le parti sulla base di due documenti; eppure nel caso di specie tanto non è stato ritenuto sufficiente.

²² Cass., 30 novembre 2017, n. 28823.

²³ Il notaio risponde dei danni causati dall'errata identificazione anche ad opera del suo coadiutore: Trib. Roma, 9 marzo 1955, in *Foro Pad.*, 1956, I, 332.

²⁴ V. infatti Cass., 12 maggio 2017, n. 11767: "ai sensi dell'art. 49, L. n. 89/1913, il notaio deve accertare l'identità personale delle parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, rispetto alle quali l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non conforme al modello di diligenza imposto dalla norma la condotta di un notaio che, in occasione della stipula di un mutuo ipotecario, si era limitato a recepire i documenti concernenti le generalità della mutuataria forniti dalla stessa banca mutuante, senza esaminarli, né operare, a sua volta, alcun ulteriore accertamento circa l'identità della persona che era tenuto, invece, ad identificare compiutamente)".

Diritto Civile | **Assegno non trasferibile**

tura presuntiva perché, come fatti noti, sono diretti ad accertare il fatto ignoto (l'identità della parte non conosciuta personalmente).

Ora è orientamento granitico e sicuramente condivisibile, quello per cui nel processo le presunzioni sono mezzi di prova che hanno il valore delle altre prove, perché non esiste una gerarchia tra le fonti di prova²⁵. Dunque poiché l'art. 49 l.n. consente al notaio di avvalersi di elementi presuntivi, deve dirsi che, pur al di fuori del processo, legittimamente egli proceda in forza di questi, a patto che rivestano i connotati degli elementi presuntivi, ovvero siano gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.)²⁶; lo indica infatti anche la decisione in esame.

Questo è un accertamento di fatto, insindacabile sì in cassazione se adeguatamente motivato²⁷, ma sindacabile dal giudice di merito e dunque si tratta di vedere se, almeno in queste ipotesi, in cui i fatti sono descritti, gli elementi rivestissero tali qualità.

C'è da dire che la ricostruzione degli avvenimenti sembra dare proprio ragione al notaio, oltre che nel caso qui deciso, anche in entrambe le ipotesi sopra descritte, anche se le decisioni hanno invece avuto esito opposto.

Infatti così come valgono "le presentazioni e le referenze portate da persone conosciute dal notaio e degne di fiducia"²⁸, la circostanza che all'atto partecipasse la banca, che aveva concesso il mutuo al soggetto falsamente identificato, costituiva un solido elemento presuntivo, giacché la banca, in tale attività,

provvede sempre ad un'istruttoria sulla solvibilità del soggetto che essa stessa provvede ad identificare, tra l'altro (ma questo non lo sappiamo nel caso di specie) iscrivendo ipoteca sul bene acquistato con quel mutuo.

Il retroscena ignoto non ci dice se il funzionario della banca fosse complice o meno del mutuatario, dato che in un caso risulta che il direttore della filiale "aveva consegnato, in contanti, allo Z. l'importo di Euro 125.000 a titolo di mutuo immediatamente dopo la stipula"²⁹ e nell'altro "la stipula degli atti notarili era avvenuta col concorso di varie persone, tra cui lo stesso direttore della banca, che si erano intrattenuti con il sedicente M."³⁰. Ma alla fine ciò non rileva, perché al notaio si era presentata una situazione in cui gli elementi di fatto accaduti al momento della stipula dell'atto, concorrevano tutti a confermare che il soggetto cui la banca prestava il denaro fosse colui che egli aveva identificato, una volta in forza di documenti falsi e l'altra tramite la sua segretaria con il documento trattenuto in copia³¹.

In conclusione ci pare che la sentenza in commento, al pari di uno dei precedenti più recenti ora ricordati³², sia giunta dunque ad una soluzione corretta nell'assolvere da responsabilità il notaio³³, laddove quella contraria³⁴ conduce a sminuire grandemente la funzione della riforma voluta dal legislatore del 1976³⁵, che appunto consente al notaio di valutare "tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento"³⁶.

Assegno non trasferibile

Cassazione civile, Sez. un., 21 maggio 2018, n. 12478 – Pres. Canzio – Rel. Cristiano – P.M. Capasso (conf.) – Fondiaria SAI S.P.A. (avv. Silimbani) – Poste Italiane S.P.A. (avv. Chiappinelli, Cataldi e Tombari). Conferma Appello Torino 22 novembre 2011.

Responsabilità civile – Pagamento di assegno non trasferibile al falso legittimato – Responsabilità della banca negoziatrice per l'incasso – Responsabilità da contatto sociale – Prova liberatoria

Ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c. (Massima non ufficiale)

²⁵ Cass., 18 aprile 2007, n. 9245; Id., 4 marzo 2005, n. 4743; Id., 3 febbraio 1999, n. 914 ecc.

²⁶ Che la presunzione sia un mezzo di prova idoneo senza necessità di altri mezzi di prova è detto ad es. da Cass., 16 maggio 2017, n. 12002. L'utilizzo pacifico anche per l'accertamento ex art. 49 l.n. è ammesso, come ricordato, da tutta la giurisprudenza a partire da Cass., 10 maggio 2005, n. 9757, cit.

²⁷ Cass., 10 maggio 2005, n. 9757, cit.

²⁸ Genghini, cit., 84.

²⁹ Cass., 7 dicembre 2017, n. 29321.

³⁰ Cass., 30 novembre 2017, n. 28823.

³¹ Cfr. Cass., 10 maggio 2005, n. 9757, *Vita Notar.*, 2005, 1088: in tale attività il notaio "deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convin-

cimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.

³² Cass., 30 novembre 2017, n. 28823.

³³ In precedenza v. Cass., 10 agosto 2004, n. 15424, *Vita Notar.*, 2004, 1713: "il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva ed identità attestata della parte di un atto di compravendita immobiliare, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza basato su una pluralità di elementi comunque acquisiti ed idonei a giustificarlo secondo le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale".

³⁴ Cass., 7 dicembre 2017, n. 29321.

³⁵ Vedi le osservazioni di Ramacci, *ibidem*.

³⁶ Sulla discrezionalità del notaio si pronuncia Ramacci, cit., 425, enfatizzando la *ratio legis* della riforma del 1976 "l'interpretazione non può essere punitiva, non può risolversi in un invito a non fare, quando la *ratio* della normativa è nel senso del fare".